## SULLA PROMULGAZIONE DELLE NORME PROCESSUALI PROPRIE DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE IN MATERIA PENALE (\*)

- 1. Introduzione. 2. Sulle leggi penali vigenti promulgate a partire dal CIC 1983. —
- 3. Sull'identificazione delle leggi processuali proprie della Congregazione, promulgate prima del CIC 1983, e sulla loro vigenza. 4. Conclusioni.

## 1. Introduzione.

Fra i dubbi che sorgono allo studioso di diritto processuale che legge la cost. ap. Pastor bonus e il Regolamento Generale della Curia Romana uno riguarda l'àmbito materiale della competenza giudiziaria penale della Congregazione per la dottrina della fede. Infatti, dette norme affermano tale competenza, ma, da sole, lasciano ampi spazi normativi senza una sufficiente determinazione. L'interesse dello studioso diventa più intenso in considerazione del principio di legalità penale che sembrerebbe essere applicabile non solo alla tipicizzazione dei delitti e delle pene, ma anche alla legge processuale. Tuttavia, la questione non rientra fra quelle a cui la dottrina postconciliare ha dedicato una particolare attenzione. Di conseguenza, non potendo far ricorso agli studi pubblicati per soddisfare un tale dubbio, diventa necessario intraprendere la via della ricerca personale. I risultati finora raggiunti non sono definitivi né, a dire il vero, particolarmente appaganti. Comunque, la prestigiosa sede congressuale di questa breve comunicazione può servire per attirare l'interesse de-

<sup>(\*)</sup> Comunicazione presentata al Convegno Internazionale di Studi La scienza canonistica nella seconda metà del '900. Fondamenti, metodi, prospettive in d'Avack - Lombardía - Gismondi - Corecco. Roma, 13-16 novembre 1996.

gli studiosi su un argomento la cui importanza non dovrebbe essere solo accademica (1).

## 2. Sulle leggi penali vigenti promulgate a partire dal CIC 1983.

I dati normativi vigenti utili ad introdurre l'analisi del problema sono i due codici, la cost. ap. Pastor bonus e il Regolamento Generale della Curia Romana. Infatti, la norma dei codici sulla prescrizione dell'azione penale presuppone che alcuni delitti siano riservati alla Congregazione per la dottrina della fede: «Actio criminalis praescriptione extinguitur triennio, nisi agatur: 1º de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis» (CIC can. 1362 § 1; cfr. CCEO can. 1152 § 2, 1º). La determinazione dell'àmbito applicativo di tale riserva pone diversi problemi: a) quali sono i delitti riservati, b) se la riserva agisce solo nell'àmbito della Curia Romana o se, invece, esclude la competenza degli organi locali che, senza la riserva sarebbero competenti per imporre sanzioni penali in via giudiziaria e amministrativa (²) ecc. Comunque, i codici non offrono alcuna indicazione su quali siano tali delitti riservati alla Congregazione né sullo speciale termine di prescrizione dell'azione penale.

Inoltre, il codice latino prevede cinque scomuniche latae sententiae riservate alla Sede Apostolica (3). (Com'è noto, il codice per le Chiese orientali non impone alcuna pena latae sententiae) (4). Tuttavia — poiché l'effetto immediato di ogni pena latae sententiae è quello dell'applicazione «automatica» della pena, presupposte le condizioni d'imputabilità e di punibilità stabilite dalla stessa legge — i loro effetti rimangono, paradossalmente, nel foro interno, tranne

<sup>(1)</sup> Per una più ampia trattazione, quantunque sia sempre provvisoria, cfr. il nostro I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), Quaderni della Mendola, vol. 5: Le sanzioni nella Chiesa. XXIII Incontro di Studio. Abbazia di Maguzzano, 1-5 luglio 1996, Milano, 1997, pp. 237-278.

<sup>(2)</sup> Cfr. CIC can. 1342 § 3; CCEO can. 1402 § 2 collato cum can. 1486 § 1.

<sup>(3) 1)</sup> profanazione delle specie consacrate (can. 1367); 2) violenza fisica contro il Romano Pontefice (can. 1370); 3) assoluzione del complice nel peccato contro la castità (can. 1378 § 1); 4) consacrazione episcopale senza mandato pontificio (can. 1382); 5) violazione diretta del sigillo sacramentale (can. 1388 § 1).

<sup>(4)</sup> Cfr. A. DEPASQUALE, Pene « latae sententiae » nel codice, particolarmente quelle riservate alla Santa Sede, in Le sanzioni nella Chiesa, cit.; G. DI MATTIA, Equità e riserva di legge nel diritto penale canonico (cann. 221 § 3; 1399), in ibidem.

che vi sia stata la dichiarazione della pena dall'autorità competente nel foro esterno. Lo prova la competenza della Penitenzieria Apostolica per la remissione di dette censure, essendo noto che la Penitenzieria, in queste materie, agisce solo nel foro interno (5). Inoltre, il can. 1354 § 3 indica che qualora la Sede Apostolica abbia « riservato a sé o ad altri la remissione della pena, reservatio stricte est interpretanda». Questa interpretazione ristretta della riserva della remissione della pena e i criteri ermeneutici generali in materia penale (6) comportano, sulle menzionate cinque scomuniche latae sententiae riservate alla Sede Apostolica, che detta riserva riguarderà solo la remissione della pena, ma non la competenza per il « giudizio » in sede locale (secondo la procedura giudiziaria o amministrativa) su tali cinque delitti né la remissione delle pene ad essi inflitte qualora siano diverse dalla mera dichiarazione della scomunica latae sententiae.

D'altra parte, le norme sulla Curia Romana esplicitano meglio la competenza della Congregazione per la dottrina della fede, quantunque ciò sia indicato in modo genericamente massimalista. Infatti, la cost. ap. *Pastor bonus* e, soprattutto, il *Regolamento Generale della Curia Romana* (7), possono indurre a ritenere che la Congregazione per la dottrina della fede abbia quasi tutta la competenza penale spettante alla Curia Romana, svuotando praticamente così quella giudiziaria della Rota e quella amministrativa dei dicasteri competenti, specie quella che potrebbe appartenere alle Congregazioni per le Chiese orientali, per il clero, per gli istituti di vita consacrata e le so-

<sup>(5)</sup> Cfr. L. De Magistris - U.M. Todeschini, La Penitenzieria Apostolica, in P.A. Bonnet e C. Gullo (a cura di), La Curia Romana nella cost. ap. «Pastor bonus», Città del Vaticano, 1990, pp. 419-429; Z. Grocholewski, I tribunali, in ibidem, pp. 396-399.

<sup>(6)</sup> Cfr. cann. 6 § 1, 3°, 9, 15 § 2, 18, 1313 § 1.

<sup>(7) «</sup>Delicta contra fidem necnon graviora delicta tum contra mores tum in sacramentorum celebratione commissa, quae ipsi delata fuerint, cognoscit atque, ubi opus fuerit, ad canonicas sanctiones declarandas aut irrogandas ad normam iuris, sive communis sive proprii, procedit » (cost. ap. *Pastor bonus*, art. 52).

<sup>«§ 1.</sup> Le questioni che richiedano di essere trattate in via giudiziaria devono essere trasmesse ai Tribunali competenti. § 2. Vanno rimessi sempre ed esclusivamente al giudizio della Congregazione per la dottrina della fede i delitti contro la fede e i più gravi delitti contro la morale e quelli commessi nella celebrazione dei sacramenti (...), a norma degli artt. 52 (...) della Cost. Ap. Pastor bonus. § 3. Nell'esame dei ricorsi gerarchici si osserverà quanto disposto all'art. 108» (Segreteria di Stato, Regolamento Generale della Curia Romana, 4 febbraio 1992, art. 112, in AAS, 84 (1992), pp. 201-267). Il corsivo è nostro.

cietà di vita apostolica o dei seminari e degli istituti di studi (cfr. cost. ap. *Pastor bonus*, artt. 58 § 2, 95 § 1, 108 § 1, 113 § 2, 116 § 2).

La legislazione posteriore al CIC 1983 non offre altri dati sui delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede. Di conseguenza appare necessario ricorrere all'esame di leggi precedenti. Tuttavia, è evidente che, considerata la natura penale della materia, dette leggi saranno in vigore solo nella misura in cui siano state accolte dai codici, i quali abrogano «leges poenales quaelibet, sive universales sive particulares a Sede Apostolica latae, nisi in ipso hoc Codice recipiantur» (CIC 1983 can. 6 § 1, 3°; cfr. CCEO can. 6, 1°). E, come abbiamo accennato, i due codici recitano solo che i delitti riservati alla Congregazione hanno uno speciale termine di prescrizione dell'azione penale, quantunque i codici non determinino tale termine né se la riserva faccia diventare incompetenti ratione materiae i tribunali locali di prima o di seconda istanza.

3. Sull'identificazione delle leggi processuali proprie della Congregazione, promulgate prima del CIC 1983, e sulla loro vigenza.

Nelle « note storiche » della Congregazione per la dottrina della fede riportate sull'Annuario Pontificio è indicato che « per i delitti contro la Fede il processo si svolge secondo le norme ordinarie del diritto; nei procedimenti in difesa del Sacramento della Penitenza si osservano norme speciali, come richiede la grande delicatezza della materia. In tutti i procedimenti è concessa la più ampia facoltà di difesa » (8). L'art. 52 della cost. ap. Pastor bonus indica infatti che la Congregazione « giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nella celebrazione dei Sacramenti (...) a norma del diritto, sia comune che proprio ». Questa comunicazione cerca solo di offrire alcuni dati per poter identificare quali siano tali norme processuali speciali, le quali sono tuttora vigenti in quanto non revocate né dal CIC 1983 (cfr. cann. 6 e 1402) né

<sup>(8)</sup> Annuario Pontificio 1997, p. 1817. Indicazioni simili si trovano nelle altre edizioni dell'Annuario Pontificio. Invece, la pubblicazione periodica non ufficiale della Libreria Editrice Vaticana, L'attività della Santa Sede non ha offerto alcun dato riguardante la Congregazione dalla fine del Concilio Vaticano II fino al 1969. Da quell'anno, nel riportare l'attività dell'«ufficio disciplinare», non si accenna alle sanzioni penali (cfr. L'attività della Santa Sede nel 1995, Libreria Editrice Vaticana, 1996, p. 614).

da altri interventi legislativi (cfr. can. 20) (9), così come erano vigenti fino al 1994 le Normae propriae della Rota Romana del 1934 e del 1982 e come lo sono tuttora le Normae speciales della Segnatura Apostolica del 1968 (10).

I delitti contro la fede vengono giudicati secondo il processo penale codiciale, come indica il m.p. Integrae servandae del 1965 (11), le quali norme, processuali e procedurali, sono vigenti, non essendo state modificate da un'altra legge posteriore. Gli aspetti meramente disciplinari riguardanti il primo àmbito di competenza del dicastero (cioè le questioni dottrinali di natura non penale stricto sensu) (12) sono regolati invece dall'Agendi ratio in doctrinarum examine del 1971, norma che è stata pubblicata sugli Acta Apostolicae Sedis (13). Più complicata risulta invece l'identificazione delle norme processuali sui « graviora delicta contra mores commissa » e sui delitti commessi nella celebrazione dei sacramenti. Infatti, il m.p. Integrae servandae indica genericamente l'esistenza di norme processuali proprie sui delitti riguardanti il sacramento della penitenza, le quali non sono state promulgate tramite la loro pubblicazione sugli Acta Apostolicae Sedis ma mediante il loro invio agli ordinari del luogo interessati (14),

<sup>(9)</sup> Per l'analisi di altre questioni, cfr. lo studio indicato a nota 1.

<sup>(10)</sup> Cfr. can. 1402; cost. ap. Pastor bonus, artt. 125 e 130; Normae S. Romanae Rotae Tribunalis, 29 giugno 1934, in AAS, 26 (1934), pp. 449-491; Normae S. Romanae Rotae Tribunalis, 16 gennaio 1982, art. 65, in AAS, 74 (1982), pp. 490-517; Normae Rotae Romanae Tribunalis, 18 aprile 1994, prooemium, in AAS, 86 (1994), pp. 508-540; Normae speciales in Supremo Tribunali Signaturae Apostolicae ad experimentum servandae, 25 marzo 1968, in Enchiridion Vaticanum, Bologna, 1984, vol. 8, pp. 522-587.

<sup>(11) «</sup>Eidem competit iudicare de delictis contra fidem, iuxta processus ordinarii normas» (PAOLO VI, m.p. Integrae servandae, 7 dicembre 1965, n. 7, in AAS, 57 (1965), pp. 952-955). Per commenti sul m.p. Integrae servandae, cfr. S. ÁLVAREZ-MENÉNDEZ, La reforma de la Congregación del Santo Oficio, in Revista Española de Derecho Canónico, 21 (1966), pp. 99-116; CH. LEFEBVRE, La réforme du Saint-Office, in L'Année Canonique, 11 (1967), pp. 128-135; U. NAVARRETE, Commentarium ad litt. ap. «Integrae servandae» 7 dec. 1965 m.p. datas, in Periodica, 55 (1966), pp. 614-652. L'articolo di Navarrete è particolarmente ricco di notizie storiche e offre numerosi spunti di riflessione.

<sup>(12)</sup> Cfr. cost. ap. Pastor bonus, art. 48.

<sup>(13)</sup> Cfr. Congregazione per la dottrina della fede, Agendi ratio in doctrinarum examine, 15 gennaio 1971, in AAS, 63 (1971), pp. 234-236; C. DE DIEGO-LORA, Estudios de derecho procesal canónico, vol. 3, pp. 213-312.

<sup>(14) «</sup>Agit ad sacramenti Poenitentiae dignitatem tutandam, secundum suas emendatas et probatas normas procedens; quae quidem Ordinariis locorum significa-

così come previsto dal CIC 1917 can. 9, dal CIC 1983 can. 8 e dal CCEO can. 1489 § 1. Questo *motu proprio* non segnala invece se esiste qualche legge processuale propria per giudicare i delitti contro gli altri sacramenti né i «graviora delicta contra mores commissa».

Per avere qualche notizia su quali siano le norme proprie si deve far ricorso a raccolte legislative private o a notizie offerte dalla dottrina. Considerando il principio di legalità penale (15) e, ancora prima, lo stesso concetto di legge, non può non suscitare qualche perplessità che per poter identificare la legge processuale sui delitti riservati alla Congregazione (e per identificare quali siano tali « delicta graviora » e l'àmbito della riserva) si debba fare ricorso alla dottrina.

In questa sede basta informare sinteticamente delle norme processuali non pubblicate sugli *Acta Apostolicae Sedis* ma che dovrebbero essere vigenti. Dall'indagine svolta, tali norme riguarderebbero tre delitti: la sollecitazione commessa dal sacerdote in occasione della confessione sacramentale (cfr. can. 1387), la violazione del sigillo della confessione sacramentale (cfr. can. 1388) e talune fattispecie particolarmente gravi fra quelle tipicizzate dal can. 1395 per il chierico che commette delitti contro il sesto precetto del Decalogo.

Riguardo alla sollecitazione, sarebbe vigente una norma del 1962 inviata dalla Congregazione per la dottrina della fede agli ordinari del luogo (16). A questa norma si riferirebbe il m.p. Integrae servandae nel punto in cui indica l'esistenza di norme «emendatas et probatas». Infatti, nel 1965, anno in cui fu promulgato il motu proprio, la norma del 1962 si poteva considerare ormai «emendata». L'altro aggettivo utilizzato per la norma («probata») potrebbe segnalare che tale norma da poco tempo «emendata» godeva di una

buntur, facta reo sese defendendi facultate, eligendive patronum ex iis qui apud Congregationem adprobati sunt» (m.p. *Integrae servandae*, n. 8). Cfr. PAOLO VI, cost. ap. *Regimini Ecclesiae Universae*, 15 agosto 1967, n. 36, in *AAS*, 59 (1967), pp. 885-928.

<sup>(15)</sup> Cfr. G. DI MATTIA, Il principio di legalità nel processo penale canonico, in Il diritto della Chiesa. Interpretazione e prassi, Città del Vaticano, 1996, pp. 171-195.

<sup>(16) «</sup>The crime of solicitation which is regulated by an instruction which details the procedures that are to be followed. This instruction, which is to be retained in the secret archive of the diocesan curia, was issued by Congregation (for the Doctrine of the Faith) in 1962, and is still normative for the investigation of this crime» (G. Ingels, Processes which Govern the Application of Penalties, in R.R. Calvo-N.J. Klinger (a cura di), Clergy Procedural Handbook, Washington, 1992, p. 213, nota 1).

lunga tradizione. Se così fosse, un primo precedente normativo si potrebbe ritrovare in un'istruzione del Sant'Offizio del 1922 (17) la quale sarebbe stata richiamata da Pio XII nel suo discorso alla Rota Romana del 1946 (18). Le norme del 1962 e del 1922 trovano un saldo fondamento legislativo nel CIC 1917. Infatti, Benedetto XV «ripromulgò» la cost. ap. Sacramentum Poenitentiae di Benedetto XIV (1° giugno 1741), come 5° documento complementare del codice (19). Il CIC 1917 can. 904 (sull'obbligo di denunciare il sollecitante) rinviava esplicitamente a detta costituzione apostolica e, su tale base, costruiva il sistema per giudicare il delitto di sollecitazione, affermando esplicitamente sia la riserva della sollecitazione sia l'applicazione della lex propria del Sant'Offizio da parte del tribunale periferico di prima istanza (cfr. cann. 247 § 2, 501 § 2, 904, 1555 § 1, 2368). Anche se sulla tipicizzazione del delitto di sollecitazione la cost. ap. Sacramentum Poenitentiae è stata derogata dal CIC 1983 (20), le indicazioni processuali di questa cost. ap. del 1741 e del codice del 1917 continuerebbero ad essere vigenti tramite la norma del 1962.

Sulla violazione del sigillo sacramentale (cfr. CIC can. 1388; CCEO can. 1456) vi è un'istruzione del Sant'Offizio del 1915, in cui il dicastero si dichiarò competente per quanto riguarda la riserva del processo giudiziario nelle fattispecie « graviores » commesse dal confessore (21). Questa istruzione, precedente al CIC 1917, potrebbe

<sup>(17) «</sup>Instructio servanda diliginter in archivio secreto Curiae pro norma interna, nec publicanda nec ullis commentariis augenda» (S.S. Congregatio Sancti Officii, Instructio de modo procedendi in causis sollicitationis, 9 giugno 1922, in H. Linenberger, The false denunciation of an innocent confessor. A commentary with historical notes on the manner of making judicial denunciations, Washington, 1949, p. 79, nota 26).

<sup>(18)</sup> Cfr. Pio XII, Discorso alla Rota Romana, 6 ottobre 1946, n. 3, in AAS, 38 (1946), pp. 391-397.

<sup>(19)</sup> Cfr. AAS, 9 pars 2<sup>a</sup> (1917), pp. 505-508; P. GASPARRI-I. SERÉDI, Codicis iuris canonici fontes, vol. 1, Romae, 1923, n. 309.

<sup>(20)</sup> Cfr. V. DE PAOLIS, De delictis contra sanctitatem sacramenti paenitentiae, in Periodica, 79 (1990), p. 199.

<sup>(21) «</sup>S. Congregatio confidit neminem ex Confessariis huiusmodi praescriptionibus contraventurum: quod si secus acciderit, praedicti Ordinarii et Superiores, transgressores graviter moneant, recidivos congruis poenis percellant, ac in casibus gravioribus Supremo huic Sacro Tribunali rem quamprimum deferant. (...) Contra violantes (...) si casus sit gravior denuntiandi sunt quam primum S. Officio» (S.S.C. Sancti Offici, istr. ad reverendissimos locorum Ordinarios familiarumque religiosarum moderatores super inviolabili sanctitate sigilli sacramentalis, 9 giugno 1915, in F.M. Cappello, Trac-

essere processualmente vigente, secondo i criteri accennati. Comunque, i dati su tale norma suscitano non poche perplessità. Infatti, in una Nota della Redazione del Monitore Ecclesiastico, del 1917, si indica che la norma del 1915 era stata «promulgata» dalla rivista spagnola «Razón y Fé» e che modificava la disciplina allora vigente presso il Sant'Offizio, giacché, prima di questa istruzione del 1915, il giudizio sulla violazione del sigillo sacramentale non era riservato al dicastero e, quindi, non poteva esistere alcuna norma processuale propria (22). Perciò, Cappello manifestava dubbi sulla natura «normativa» dell'istruzione, quantunque la considerasse vigente nel 1953 (23). Altri autori semplicemente negavano la riserva, tranne per i casi in cui la violazione del sigillo sacramentale manifestasse una posizione eretica, e affermavano la competenza ordinaria dei tribunali periferici, secondo le norme processuali della Congregazione per proteggere la riservatezza della causa (24).

La terza fattispecie delittuosa su cui potrebbe esserci una norma processuale propria della Congregazione è il cosiddetto « crimen pessimum » (25). Tale delitto includerebbe l'omosessualità e la pedofilia dei chierici, ma non le altre fattispecie tipicizzate dal vigente can. 1395. La promulgazione di questa norma processuale è stata fatta nel 1937 attraverso l'invio ai professori delle Università romane af-

tatus canonico-moralis de sacramentis, vol. 2: De poenitentia, 6<sup>a</sup> ed., Taurini-Romae, 1953, n. 607, pp. 626-627 e in *Il Monitore Ecclesiastico*, 9 (1917), pp. 199-201).

<sup>(22) «</sup>Et hoc notatu dignum est: etenim in praecedenti praxi et disciplina constanter renuit S. Officium causas de violatione sigilli tractare, respondens ad delata in hac materia *Non spectare*» (*Il Monitore Ecclesiastico*, 9 (1917), p. 204).

<sup>(23) «</sup>Instructio ista, "qua talis", non habet rationem legis propriae dictae. In "Act. Apost. Sedis" non refertur» (F.M. Cappello, *De poenitentia*, cit., n. 590, p. 609, nota 1). «Instructio etiam "hodie", quamvis a Codice non fuerit speciatim innovata, omnem vim suam retinet. (...) quia potestas, a qua processit sicut omnis potestas iudicialis S. Officii, generatim praeservata intellegitur in Codice, ubi non fuerit expresse revocata» (*ibidem*, n. 608, p. 627).

<sup>(24)</sup> Cfr. M. Conte a Coronata, Institutiones Iuris Canonici, vol. 4: De delictis et poenis, ed. 4<sup>a</sup>, Taurini-Romae, 1956, n. 2150, pp. 642-643; F.X. Wernz-P. Vidal, Ius Canonicum, vol. 7: Ius poenale ecclesiasticum, Romae, 1937, n. 506, pp. 565-566.

<sup>(25)</sup> Cfr. S.S.C. SANCTI OFFICII, Instructio cum conceptu criminis pessimi eiusque reservatione, 1937, in A. YANGUAS, De crimine pessimo et de competentia S. Officii relate ad illud, in Revista Española de Derecho Canónico, 1 (1946), 430-431; S.S. CONGREGATIO SANCTI OFFICII, Notificatio ad Supremos Moderatores Institutorum perfectionis de modo procedendi contra religiosos reos criminis pessimi, 1° agosto 1962, in X. OCHOA, Leges Ecclesiae, vol. 3, n. 3072.

finché la divulgassero nelle loro lezioni e pubblicazioni. Infatti, oltre alla promulgazione riservata agli Ordinari del luogo, prevista dai codici, la Congregazione per la dottrina della fede avrebbe goduto, nel sistema del CIC 1917, della facoltà di promulgare le sue leggi processuali scegliendo il modo che riteneva più opportuno. Vale la pena leggere un brano in cui si riconosce tale possibilità, premettendo che laddove si dice « praxis » si deve intendere « lex », non solo processuale, ma anche penale:

«S. Officium in sua praxi promulganda (pro clericis) aliud medium diversum ac per editionem in AAS (can. 9) eligere potuit, ut de facto elegit tradens (a. 1937) romanis Theologiae Moralis Magistris parvam «Instructionem» seu «Pro memoria» cum conceptu criminis pessimi eiusque reservatione ad S. Officium facta et forma processus contra delinquentes adhibenda, ad hoc ut horum notitia inter clericos spargeretur. Quod ex tunc temporis usque nunc satis superque impletum est per diversa media, speciatim 1) per manuales Theologiae Moralis et Iuris Canonici (...); 2) per lectiones Magistrorum (...); 3) per scripta de hac re in ephemeridibus edita; 4) per relationis huius flagitii factas in consessibus sacerdotum» (26).

Tuttavia vi è stata di recente l'introduzione di una nuova disposizione che potrebbe annullare la riserva del delitto alla Congregazione e, di conseguenza, la legge processuale propria. Infatti, un rescritto *ex audientia Ss.mi* del 25 aprile 1994 ha promulgato una legge particolare penale per la Conferenza Episcopale degli USA che potrebbe avere conseguenze sull'intero ordinamento canonico, almeno latino (<sup>27</sup>).

<sup>(26)</sup> A. YANGUAS, De crimine pessimo, cit., p. 438. Cfr. S.S. CONGREGATIO SANCTI OFFICII, Notificatio de modo procedendi contra religiosos reos criminis pessimi, 1º agosto 1962, cit.

<sup>(27)</sup> Questa norma: 1. amplia la categoria, stabilita dal can. 1395 § 2, delle vittime del delitto di pedofilia, in quanto commette tale delitto colui che attenta al sesto precetto del Decalogo non più con un minore di 16 anni, ma con un minore al di sotto di 18 anni, utilizzando cioè il concetto di minorenne del can. 97 § 1. — 2. a) L'azione penale contro questo delitto si prescrive quando la vittima compie 28 anni senza che il delitto sia stato denunciato, e non dopo 5 anni dalla commissione del delitto a norma del can. 1362 § 1, 2°. b) Qualora il delitto sia stato denunciato entro il ventisettesimo anno di età della vittima, il promotore di giustizia è legittimato ad esercitare l'azione penale entro l'anno successivo alla data della denuncia, cioè, al massimo, prima che la vittima abbia compiuto 29 anni. — 3. Resta immutata la compe-

La norma offre molti spunti di riflessione. Limitandoci all'argomento di cui ci occupiamo, segnaliamo che con la terza disposizione del rescritto («Resta immutata la competenza della Rota Romana a norma del can. 1444 § 1, 1° ») il Pontefice sembrerebbe dichiarare che la Rota Romana era competente prima del rescritto del 1994 per giudicare tutte le fattispecie di pedofilia incluse nel can. 1395 § 2, secondo la legge comune. D'altra parte, le deroghe al termine di prescrizione dell'azione penale riguardano il n. 2º del can. 1362 § 1, non il n. 1º dello stesso canone sui delitti riservati alla Congregazione. Ciò confermerebbe che la pedofilia, che rientra nel concetto di «crimen pessimum», non sarebbe riservata al dicastero. Di conseguenza, si potrebbe sostenere che la fattispecie di pedofilia del chierico con un minore di sedici anni è stata esclusa dal «crimen pessimum». Ciò comporterebbe, secondo classici criteri ermeneutici (28), l'abrogazione della riserva alla Congregazione sulle altre fattispecie vigenti rientranti nel «crimen pessimum» e, quindi, della legge processuale propria.

tenza della Rota Romana a norma del can. 1444 § 1, 1°. — 4. Le prescrizioni dei §§ 1 e 2 di questa norma non hanno natura retroattiva; tuttavia, come disposizione transitoria per i delitti commessi prima della sua entrata in vigore, avvenuta lo stesso giorno della promulgazione (25 aprile 1994), l'azione penale non si considera prescritta finché la vittima abbia compiuto 23 anni. Cioè i 5 anni per la prescrizione di cui al can. 1362 § 1, 2º iniziano a decorrere dal momento in cui la vittima diventa maggiorenne, e non dal momento in cui è stato perpetrato il delitto con un minore di 16 anni, come prevede il suddetto canone (cfr. SEGRETERIA DI STATO, Rescritto « ex audientia Ss.mi » in favore della Conferenza episcopale degli USA sulla deroga «ad tempus» di norme penali e processuali riguardanti i cann. 1395 § 2 e 1362 § 1, 1º, 25 aprile 1994, versione inglese in Canon Law Society of America, Proceedings of the 56th Annual Convention (Atlanta, Georgia. October 10-13, 1994), Washington, 1994, p. 63 e in Ius Ecclesiae, 8 (1996), p. 193; NATIONAL CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS (USA), Canonical Delicts Involving Sexual Misconduct and Dismissal from the Clerical State, 25 aprile 1994, in Ius Ecclesiae, 8 (1996), pp. 390-424, \$ «G» (Special Questions), nn. 1 e 2; J.H. ALESANDRO, Dismissal from the Clerical State in Cases of Sexual Misconduct: Recent Derogations, in Canon Law Society of America, Proceedings of the 56th Annual Convention (Atlanta, Georgia. October 10-13, 1994), Washington, 1994, pp. 28-67; ID., Canonical Delicts Involving Sexual Misconduct and Dismissal from the Clerical State, in Ius Ecclesiae, 8 (1996), pp. 173-192.

<sup>(28) «</sup>In toto iure generi per speciem derogatur et illud potissimum habetur, quod ad speciem derectum est» (Dig. 50, 17, regula iuris 80. Papinianus, libro 33 quaestionum). «Generi per speciem derogatur» (VI Regula iuris 34). «Accessorium naturam sequi congruit principalis» (VI Regula iuris 42).

## 4. Conclusioni.

I modi di « promulgare » la legge, specie quella di natura penale, seguiti dalla Congregazione per la dottrina della fede in passato — fino al 1962, cioè all'inizio del Concilio Vaticano II — potrebbero non essere sufficientemente rispettosi del concetto di legge o perlomeno di alcuni suoi elementi essenziali. Infatti, il lavoro di « archeologia legislativa » può risultare affascinante per ricomporre il testo di un « senatoconsulto romano » a partire dalle opere dei giuristi classici o dai reperti archeologici, ma tutto ciò non sembra proponibile se si vuole conoscere la legge vigente, nella quale sono indicati sia le modalità della riserva sia il termine di prescrizione dell'azione penale. Diversamente, mancherebbe la « regula et mensura » che deve essere indicata nella promulgazione, secondo la definizione di legge di Tommaso d'Aquino (29).

D'altra parte, è da notare che suddetta « scelta di promulgazione » pone un problema ancora più radicale: quello della potestà legislativa della Congregazione. Nel sistema precedente alla cost. ap. Regimini Ecclesiae Universae, la Congregazione per la dottrina della fede si trovava in una situazione di preminenza nei confronti delle altre Congregazioni. Infatti, era chiamata « Suprema » e — essendo suo Prefetto il Romano Pontefice, quantunque la « direzione » fosse affidata al Cardinale Segretario (30) — diventava difficile la distinzione dell'esercizio della potestà legislativa da quello della potestà amministrativa o giudiziaria. La cost. ap. Regimini Ecclesiae Universae stabilì l'uguaglianza fra le Congregazioni, mettendo a capo di tutte un Cardinale Prefetto, anche se già dal m.p. Integrae servandae,

<sup>(29) «</sup>Respondeo dicendum quod, sicut dictum est, lex imponitur aliis per modum regulae et mensurae. Regula autem et mensura imponitur per hoc quod applicatur his quae regulantur et mensurantur. Unde ad hoc quod lex virtutem obligandi obtineat, quod est proprium legis, oportet quod applicetur hominibus qui secundum eam regulari debent. Talis autem applicatio fit per hoc quod in notitiam eorum deducitur ex ipsa promulgatione. Unde promulgatio necessaria est ad hoc quod lex habeat suam virtutem. Et sic ex quatuor praedictis potest colligi definitio legis, quae nihil est aliud quam quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet, promulgata» (Tommaso d'Aquino, Summa theologiae, 1-2, q. 90, art. 4, c.). Cfr. P. Pellegrino, La pubblicazione della legge nel diritto canonico, Milano, 1984.

<sup>(30) «</sup>Congregatio S. Officii, cui ipse Summus Pontifex praaest» (CIC 1917 can. 247 § 1). «Ei praaest Summus Pontifex, eamque dirigit Cardinalis Secretarius, iuvantibus Adsessore, Substituto et Promotore Iustitiae» (m.p. *Integrae servandae*, n. 2). «Ei praaest Cardinalis Praefectus» (cost. ap. *Regimini Ecclesiae Universae*, n. 30).

oltre a mutare il nome di «Sant'Offizio» in «per la dottrina della fede», non era più chiamata «suprema» (31). Nel vigente sistema canonico i dicasteri della Curia Romana possono legiferare solo in seguito alla delega pontificia della potestà legislativa (cfr. can. 30) o all'approvazione in forma specifica da parte del Romano Pontefice del provvedimento del dicastero (32). Inoltre, nell'analisi dell'accennata prassi di promulgazione, dobbiamo ricordare che la pubblicazione delle leggi su una «gazzetta ufficiale» è stata stabilita per l'ordinamento canonico solo nel 1909 (33), essendo stata diffusa per molti secoli la prassi di promulgare le leggi mediante il loro invio alle Università più prestigiose (34).

Il CIC 1983 non indica che i delitti riservati debbano essere giudicati presso i tribunali diocesani secondo una legge processuale specifica. Infatti, il CIC 1983 can. 1402 recita: « Omnia Ecclesiae tribunalia reguntur canonibus qui sequuntur, salvis normis tribunalium Apostolicae Sedis ». Il CCEO can. 1056, invece, chiarisce la questione della norma applicabile: «In causis, quae alicui Dicasterio Sedis Apostolicae reservantur, tribunalia normas ab eodem Dicasterio editas sequantur oportet ». D'altra parte, le norme processuali proprie della Congregazione affermerebbero, come faceva il CIC 1917 (35), che i tribunali periferici devono seguire queste leggi speciali nel giudizio sui delitti riservati (36).

<sup>(31)</sup> Cfr. cost. ap. Regimini Ecclesiae Universae, artt. 1 §§ 2 e 3, 30; Annuario Pontificio 1965, p. 909; cost. ap. Pastor bonus, art. 2 § 2; Annuario Pontificio 1966, p. 913.

<sup>(32)</sup> Cfr. cost. ap. Pastor bonus, art. 18; Regolamento Generale della Curia Romana, artt. 109, 110; Segreteria di Stato, Rescriptum ex Audientia Sanctissimi, 23 febbraio 1995, in AAS, 87 (1995), p. 366; J. Llobell, Le «Normae» della Rota Romana in rapporto alla vigente legislazione canonica: la «matrimonializzazione» del processo; la tutela dell' «ecosistema processuale»; il principio di legalità nell'esercizio della potestà legislativa, in Le «Normae» del Tribunale della Rota Romana, Città del Vaticano, 1997, pp. 76-85.

<sup>(33)</sup> Cfr. Pio X, cost. ap. *Promulgandi*, « de promulgatione legum et evulgatione actorum S. Sedis », 29 settembre 1909, in *AAS*, 1 (1909), pp. 5-6. Sulla situazione precedente degli *Acta Sanctae Sedis*, cfr. J. Llobell, *Le «Normae» della Rota Romana*, cit., nota 149.

<sup>(34)</sup> Ad es., così furono promulgati da Gregorio IX e Bonifacio VIII il Liber extra e il Liber sextus delle decretali (cfr. A.M. STICKLER, Historia iuris canonici latini. Institutiones academicae, vol. 1, Historia fontium, Augustae Taurinorum, 1950, pp. 242 e 260).

<sup>(35) «</sup>Tribunal Congregationis S. Officii suo more institutoque procedit sibique propriam consuetudinem retinet; et etiam inferiora tribunalia, in causis quae ad S. Officii tribunal spectant, normas ab eodem traditas sequantur oportet» (CIC 1917 can. 1555 § 1).

<sup>(36)</sup> Cfr. S.S.C. SANCTI OFFICII, Instructio de modo procedendi in causis sollicitatio-

I delitti riservati alla Congregazione hanno sempre una particolare importanza per il bene della Chiesa e per la salus animarum. Le norme loro riguardanti hanno uno scopo pedagogico e preventivo, se chiare e conosciute. Infatti, la tradizione canonica insegna che il legislatore supremo si è preoccupato di stabilire l'obbligo dei pastori affinché dette norme potessero essere ben conosciute. Un esempio significativo lo offre la citata cost. ap. Sacramentum Poenitentiae, 1º giugno 1741, con la quale Benedetto XIV ordinò agli Ordinari di assicurarsi periodicamente che la norma fosse conosciuta da tutti i sacerdoti (37). Quasi due secoli dopo, Benedetto XV volle «ripromulgare » la costituzione apostolica, pubblicandola come documento complementare del CIC 1917. Probabilmente oggi sarebbe opportuno un intervento legislativo che indicasse con chiarezza i delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede, il loro speciale termine di prescrizione, se devono essere trattati secondo qualche legge processuale specifica (che dovrebbe essere promulgata sugli Acta Apostolicae Sedis), l'uniformità (o meno) fra il diritto latino e orientale, la posizione dei tribunali periferici (di prima e di seconda istanza) su tali delitti e leggi ecc.

Joaquín Llobell

nis secundum Constitutionem «Sacramentum Poenitentiae», 20 febbraio 1866, n. 12, in Codicis Iuris Canonici fontes, cit., vol. 4, n. 990, pp. 267-272 (gli ASS, 3 (1867-1868), pp. 499-505, indicano il 1867 come data dell'istruzione: cfr. I. Ortega Uhink, De delicto sollicitationis. Evolutio historica, documenta, commentarius, Washington, 1954, p. 106, nota 1); Id., Instructio de modo procedendi pro examinibus poenitentium in denunciationibus contra sollicitantes, 20 luglio 1890, in Codicis Iuris Canonici fontes, cit., vol. 4, n. 1123, pp. 450-452, passim; Id., Instructio de sedula cura adhibenda in causis de sollicitatione, 6 agosto 1897, nn. 2-4, in Codicis Iuris Canonici fontes, cit., vol. 4, n. 1190, pp. 495-496, passim; Id., Instructio cum conceptu criminis pessimi eiusque reservatione, 1937, in A. Yanguas, De crimine pessimo, cit., p. 431.

<sup>(37) «</sup>Volumus demum ac praecipimus ut omnes locorum Ordinarii, tam praesentes quam futuri pro tempore existentes, in approbatione confessariorum (...) hanc Nostram [Constitutionem] ab omnibus sacerdotibus approbandis attente legi et accurate observari curent. (...) Ut autem praesentes Litterae ad omnium notitiam facilius deveniant, et nemo illarum ignorantiam allegare valeat» (cost. ap. Sacramentum Poenitentiae, §§ 6 e 7).

